

**Legge regionale 18 agosto 1977, n. 47 (BUR n. 37/1977)
(Novellazione)**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, N. 82 RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE, NONCHÈ AI LORO FAMILIARI.

Art. 1

L'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, è sostituito dal seguente: "L'intervento della Regione si attua tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari".

Art. 2

L'art. 5 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene così sostituito: "Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari, è determinato ripartendo il fondo previsto dalla legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, in proporzione diretta alle spese sostenute per l'assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla presente legge da ciascun ente al termine dell'esercizio dell'anno precedente, fino al limite massimo dell'ammontare complessivo delle spese medesime.

A tal fine, ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari deve presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute, di cui al I comma del presente articolo".

Art. 3

L'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82, viene sostituito dal seguente: "All'erogazione delle somme spettanti a ciascuna unità locale dei servizi sociali e sanitari provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

Nella prima applicazione le O.N.I.G. provinciali potranno presentare il rendiconto e ottenere i contributi relativi al periodo 1 luglio 1975 - 30 giugno 1977 tramite le amministrazioni provinciali".

Art. 4

Gli artt. 7 e 8 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 vengono soppressi.

Art. 5

In sede di prima applicazione l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che i rendiconti di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 siano presentati entro 90 giorni dall'entrata in

vigore della presente legge.